



REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1649 del 2016, proposto da:

Tosco s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Claudia Lepore, Simone Ciccotti, Carlo Lepore, con domicilio eletto presso lo studio Ilenia Bellini in Firenze, via Pisana n. 269;

contro

Comune di Grosseto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Bardi, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Toscana Segreteria in Firenze, via Ricasoli, 40;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Grosseto n. 98 del 07.10.2016 sulla "disciplina orari di apertura sale giochi autorizzate ai sensi degli artt. 86 e 88 TULPS 1931 e di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 c. 8 TULP 1931 installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 TULPS 1931".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Grosseto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

-che la giurisprudenza della Sezione (T.A.R. Toscana, sez. II, 26 ottobre 2015, n. 1415) ha già rilevato la necessità che il potere di limitazione degli orari dell'attività di gioco attribuito al Sindaco sia assistito da precisi studi scientifici relativi all'ambito territoriale di riferimento e non caratterizzato da evidenti illogicità ed irragionevolezza che incidano sulla legittimità del provvedimento;

-che, nel caso di specie, la relazione dell'A.U.S.L. n. 9 di Grosseto 29 settembre 2016 prot. 110433 richiamata nell'atto impugnato a giustificazione della disciplina restrittiva adottata non appare essere fondata su dati statistici relativi all'effettiva presenza nel territorio del fenomeno della ludopatia, ma solo su generiche considerazioni relative all'impatto economico e sociale del fenomeno (che è cosa diversa dalla ludopatia) e alla percezione della possibile dannosità del gioco da parte di una fascia della popolazione (dato che non si presenta univocamente destinato a testimoniare, con sufficiente certezza, la sussistenza di una condizione patologica di ludopatia, essendo, al contrario, significativo di una più matura consapevolezza dei rischi dell'attività cui ci si dedica).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda),
Accoglie la suindicata istanza di tutela cautelare e per l'effetto:

- a) sospende l'esecuzione degli atti impugnati;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 31 maggio 2017.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA e CAP.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Alessandro Cacciari, Consigliere

L'ESTENSORE

Luigi Viola

IL PRESIDENTE

Saverio Romano